

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3169 del 23/06/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA G.F. SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SOLIGNANO (PR) VIA MISTRALI, N. 1-3 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 17/2014
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3295 del 23/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Solignano in data 17/04/2021 prot. n.1604, acquisita al protocollo Arpae n. PG/2021/59935 del 19/04/2021, presentata dalla Ditta G.F. SRL nella persona del Sig. Giovanni Ficai in qualità di Amministratore unico, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Solignano (PR) Via Mistrali, n.1-3 CAP 43046, in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per il quale la Ditta ha chiesto la modifica sostanziale. La ditta risulta autorizzata dal SUAP Bassa Val Taro con Provvedimento autorizzativo finale del procedimento unico

75/2012 rilasciata in data 26/11/2013 alla Ditta G.F. SRL avente sede legale in Comune di Parma Via O. Ghillani, n. 10 e stabilimento in Comune di Solignano (PR) Via Mistrali, n.1-3 CAP 43046;

- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**, per cui la Ditta ha fornito "Valutazione previsionale di impatto acustico" firmato da un tecnico competente in acustica ambientale;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Lavorazione di prodotti abrasivi";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest (Arpae-ST) Sede di Parma a seguito di specifiche richieste di Arpae SAC di Parma con note prot. PG/2021/74357 del 11/05/2021 e prot. n. PG/2021/74359 del 11/05/2021:

- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2021/79743 del 20/05/2021, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. SUD EST prot. 36461 del 24/05/2021, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2021/81944 del 24/05/2021, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole espresso dal Comune di Solignano in data 03/06/2021 prot. n. 2357 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2021/88158 del 04/06/2021, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- il parere favorevole del Comune di Solignano del 08/06/2021 prot. n. 2421 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2021/89837 del 08/06/2021, a firma del Sindaco, in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "... *industria Insalubre di 1^a classe, visto il punto 22 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.*" ed espresso a fronte di specifica richiesta di Arpae SAC prot. n. PG/2021/83726 del 27/05/2021, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);

EVIDENZIATO per la matrice scarichi idrici:

che nel corso dell'istruttoria AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che "...*sono presenti scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizio igienici...tutti gli scarichi recapitano in pubblica fognatura comunale; non sono presenti acque reflue industriali...*";

quanto indicato nel parere del Comune di Solignano del 08/06/2021 sopra richiamato;

all'art. 20 del Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione approvato dall'Autorità di Ambito Territoriale di Parma con delibera n.6 del 29/08/2011 si legge "...*Gli scarichi di acque reflue domestiche di classe A che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi, nel rispetto del presente regolamento...*";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta G.F. SRL, con Amministratore Unico il Sig. Giovanni Ficai con sede legale e stabilimento siti in Comune di Solignano (PR) Via Mistrali, n.1-3 CAP 43046, relativamente all'esercizio dell'attività di "Lavorazione di prodotti abrasivi" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Sindaco del 08/06/2021 prot. n. 2421, nella relazione tecnica di Arpae – ST prot. n. PG/2021/79743 del 20/05/2021 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché dalle seguenti ulteriori prescrizioni;

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E1, E2, E6, E7 ed E8 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E1, E2, E6, E7 ed E8 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**

- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Solignano espresso in data 03/06/2021 prot. n. 2357 e nel parere di AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. SUD EST prot. 36461 del 24/05/2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Solignano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Solignano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Solignano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Solignano e AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. SUD EST;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Solignano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Rif. Sinadoc: 2021/11961

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 17/2021 del Comune di Solignano (Parma).

Relazione Tecnica emissioni in atmosfera

Ditta: **G.F. S.r.l.**
sede legale e u.o. in via Mistrali 1-3, loc. Rubbiano, Comune Solignano (Parma)

Dall'esame della documentazione in oggetto, relativa alla modifica dell'A.U.A. di seguito si esprime la valutazione di competenza in relazione alla modifica proposta per la matrice emissioni in atmosfera.

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento del SUAP 75/2021 del 26/11/2013;
2. di tale autorizzazione si richiede la modifica per :
 - a. spostamento dei punti emissivi E01, E02, E06; E07 senza altra modifica;
 - b. inserimento di una nuovo punto emissivo denominato E08, collegato ad una granigliatrice;
 - c. convogliamento in un unico camino di espulsione delle caldaie C1 e C2 derivanti da impianti termici civili, con conseguente eliminazione del punto di emissione E04;
3. l'attività industriale prevede **"lavorazione di prodotti abrasivi"**;
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
6. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
7. è stata dichiarata la presenza di impianto termici civile soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e più precisamente:
 - **EMISSIONE E3: - "Caldaie C1 e C2 a metano" da 350 kW cadauna;**
 - **EMISSIONE E5: - "Caldaia C3 a metano" da 350 kW;**
 - **EMISSIONE E9: - "Scaldabagno C9 a metano" da 10 kW ;**
 - **EMISSIONE E10: - "Caldaia C10 a metano" da 115 kW;**
8. si prende atto che le stufe di polimerizzazione sono riscaldate mediante resistenze elettriche;

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 20/05/2021 08:37:03 PG/2021/0079743

si ritiene che

la ditta **G.F. S.r.l.**, il cui Gestore è Ficai Giovanni, con sede legale ed u.o. in via Mistrali n. 1-3 entrambe in loc. Rubbiano nel Comune di Solignano (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E01: - “Aspirazione applicazione ghiera in alluminio”
(emissione spostata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	500	Nm³/h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	345	giorni
Altezza minima:	10	m
Materiale particellare/nebbie oleose	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: - “Aspirazione applicazione ghiera in plastica”
(emissione spostata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	500	Nm ³ /h
---------------------------	-----	--------------------

Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	345	giorni
Altezza minima	10	m
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E06: - “Aspirazione generale” (emissione spostata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.600	Nm³/h
Durata ore/giorno	416	h
Durata giorni/anno	345	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E07: - “Aspirazione stufe di polimerizzazione” (emissione spostata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima tal quale	500	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	345	giorni
Altezza minima:	10	m
COV (espressi come C-org. Tot)	20	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E08: - “Aspirazione granigliatura” (nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	3270	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E01 - E02 - E06 - E07 - E08 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae, tramite posta certificata.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.Lgs 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E01, E06, E07, E08** deve avere una **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	G.F. S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02424200349
Sede legale:	via Mistrali n.1-3, loc. Rubbiano, Solignano
Gestore:	Ficai Giovanni
Sede locale impianti:	via Mistrali n.1-3, loc. Rubbiano, Solignano
Lat:	44.678640
Long:	10.069195
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavorazioni prodotti abrasivi
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime utilizzate [t/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	345

Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	257 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	10 kg/anno

Il Tecnico	La Responsabile del Distretto
Bazzini Cristina	Reverberi Sara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 11961/2021

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 20/05/2021 08:37:03 PG/2021/0079743

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385 * ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211 * UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO_3)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H_2SO_4) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H_3PO_4)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H_2S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca (NH_3)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O_2)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR, FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO_2)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0036461
DATA: 24/05/2021
OGGETTO: Risposta a: Prot. N.1935 del 12-05-2021 - Pratica Suap 17/2021 - Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) - DITTA G.F. S.R.L. con sede in Solignano, Via Mistrali n. 1-3, Rubbiano - Richiesta pareri

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

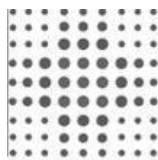
CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0036461_2021_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	EE2C7A5EB00F87D78BFD9ED4E99F9E57 5559C585918D861DAEFB407D1EC767AA





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Solignano
protocollo@postacert.comune.solignano
.pr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot. N.1935 del 12-05-2021 - Pratica Suap 17/2021 - Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) - DITTA G.F. S.R.L. con sede in Solignano, Via Mistrali n. 1-3, Rubbiano - Richiesta pareri

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del comune di Solignano, prot 1935 del 12.05.2021, relativa alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta "G.F. srl", con sede legale e stabilimento in Solignano, loc. Rubbiano, via Mistrali 1-3.

Esaminata la documentazione trasmessa, si è verificato che la presente domanda viene presentata per le matrici emissioni in atmosfera e comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico.

L'attività svolta nello stabilimento consiste nella produzione di dischi lamellari abrasivi ed applicazione di ghiera in alluminio o plastica.

La richiesta di modifica sostanziale riguarda la variazione della matrice emissioni in atmosfera a seguito di riorganizzazione delle aree interne di lavoro e lo spostamento di alcuni macchinari e dei relativi punti emissivi e l'inserimento di nuovo impianto di granigliatura.

In particolare si prevede lo spostamento dei punti emissivi E.01 "Aspirazione applicazione ghiera in alluminio" ed E.02 "Aspirazione applicazione ghiera in plastica". Lo spostamento non comporterà modifiche delle portate d'aspirazione e degli impianti di abbattimento rispetto a quanto attualmente autorizzato.

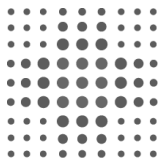
Lo spostamento degli impianti e relative emissioni in atmosfera emissioni E.06 "Aspirazione generale" ed E.07 "Aspirazione stufe di polimerizzazione"; senza modifiche delle portate d'aspirazione e degli impianti di abbattimento.

La modifica dei camini di espulsione dei fumi provenienti dalle caldaie per riscaldamento civile autorizzate come E.03 ed E.04, che verranno convogliati in atmosfera in unico camino,(emissione E.03) anziché singolarmente, con conseguente eliminazione del punto emissivo E.04;

Si prevede l'inserimento di una granigliatrice automatica che sarà utilizzata per la pulizia di piatti distanziatori metallici, la macchina sarà dotata di un impianto di abbattimento con filtro a cartucce ed emissione in atmosfera E.08.

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Sono inoltre state censite le seguenti caldaie, scaldabagno a metano per produzione acqua calda sanitaria di potenzialità 10 kW (emissione E.09) e la caldaia a metano per riscaldamento ambiente di potenzialità 115 kW (emissione E.10)

Esaminata la documentazione fornita, relativa all'impatto acustico, si evince il rispetto dei limiti massimi in assoluto per il rumore ai confini aziendali e presso i recettori sensibili considerati, per il periodo diurno ed il rumore residuo (criterio differenziale) è inferiore ai 5 dB durante il periodo diurno, per tutti i recettori sensibili considerati.

L'area sulla quale è insediata l'attività è classificata in classe V.

Per l'attività svolta, in particolare per la presenza di una granigliatrice automatica, la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 22 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Osservato che non risultano negli ultimi anni, agli atti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Allegato 3



COMUNE DI SOLIGNANO

PROVINCIA DI PARMA

AREA TECNICA

Prot. 2357 / 2021

Solignano, 03/06/2021

Sinadoc n. 2021/11961

Pratica Suap n. 17/2021 del 08/04/2021 prot. n. 1474

Spett.le **AGENZIA REGIONALE ARPAE - SAC**

Piazzale della Pace n. 1

43123 Parma

inviata tramite pec

aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. al **RESPONSABILE SPORTELLO UNICO**

ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOLIGNANO

Piazza U. Bertoli n. 1

43040 SOLIGNANO (PR)

inviata tramite pec

protocollo@postacert.comune.solignano.pr.it

Oggetto: Sinadoc n. 2021/11961 - Pratica SUAP – AUA n. 17/2021 pervenuta il 12/05/2021 prot. n. 1940 intestata alla Ditta G.F. s.r.l. per “Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del DPR 13 marzo 2013, n. 59” per l’attività di: produzione, controllo confezionamento, spedizione e commercializzazione di prodotti abrasivi, nello stabilimento posto in Comune di Solignano, loc. Rubbiano, Via Mistrali n. 1-3, identificato al Catasto Fabbricati fg. 6 mapp. 185 – Comunicazione

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INquinamento L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 04/06/2021 11:46:43 P.G./2021/0088158

VISTA la pratica trasmessa dallo Sportello Unico Attività Produttive di Solignano pervenuta in data 12/05/2021 prot. 1940, composta dalla seguente documentazione:

- istanza di modifica di autorizzazione unica ambientale (AUA) - pratica SUAP n. 17/2021 del 08/04/2021 presentata dalla Ditta G.F. s.r.l. - CF e P. IVA 02424200349, rappresentata dal sig. Ficai Giovanni - Codice Fiscale FCIGNN45D17D728X – amministratore unico, per “Istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti del DPR 13 marzo 2013, n. 59” (Provvedimento autorizzativo finale n. 75/2012 del 26/11/2013 SUAP Bassa Val Taro) per l’attività di: produzione, controllo confezionamento, spedizione e commercializzazione di prodotti abrasivi, nello stabilimento posto in Comune di Solignano, loc. Rubbiano, Via Mistrali n. 1-3, identificato al Catasto Fabbricati fg. 6 mapp. 185;
- domanda di modifica sostanziale all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del Codice dell’ambiente;
- planimetria dello stabilimento con l’ubicazione dei punti di emissione;
- comunicazione relativa all’impatto acustico di cui all’art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 47;
- valutazione previsionale di impatto acustico redatta dall’ing. Costantino Gozzi, tecnico competente in acustica dello Studio Ingegneria Gozzi Costantino s.r.l. di Viadana (MN) che dichiara che, in periodo diurno, per l’attività prevista, sono rispettati i limiti massimi in assoluto per il rumore presso i confini aziendali e presso i recettori sensibili considerati e che le differenze tra il livello del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale) è inferiore ai 5 dB;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dall’amministratore unico Ficai Giovanni che attesta, per la matrice scarichi acque reflue, che nello stabilimento sono presenti scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, scarichi di acque meteoriche del fabbricato e da piazzali; tutti gli scarichi recapitano in pubblica fognatura comunale, non sono presenti acque reflue industriali;



COMUNE DI SOLIGNANO

PROVINCIA DI PARMA

AREA TECNICA

- richiesta di pareri - rif. Sinadoc 2021/11961 - formulata da ARPAE e trasmessa da parte dello Sportello Unico Attività Produttive di Solignano in data 12/05/2021 prot. n. 1940;

DATO ATTO che:

l'area interessata dallo stabilimento è classificata dalla vigente classificazione acustica del territorio comunale come Zona V "aree prevalentemente industriali-artigianali con limitata presenza di attività terziarie e abitazioni" ;

l'area interessata dallo stabilimento è classificata (foglio 6 mapp. 185) nella tavola 20 quater vigente come "Zona Territoriale Omogenea D – di completamento";

ISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

per quanto di competenza,

COMUNICA

Per la matrice rumore:

- che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impatto acustico, sulla base di quanto dichiarato dall'ing. Costantino Gozzi, tecnico competente in acustica dello Studio Ingegneria Gozzi Costantino s.r.l. di Viadana (MN), nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente Classificazione Acustica del territorio Comunale;

Per le emissioni in atmosfera:

- che sussiste la compatibilità urbanistica al Piano Regolatore Generale vigente (tavola 20 quater);

Per la matrice scarichi:

- che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi di acque reflue domestiche e di acque meteoriche derivanti dall'attività in oggetto, sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dall'amministratore unico Ficaì Giovanni che attesta quanto segue: *"per la matrice scarichi acque reflue, che nello stabilimento sono presenti scarichi di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, scarichi di acque meteoriche del fabbricato e da piazzali; tutti gli scarichi recapitano in pubblica fognatura comunale; non sono presenti acque reflue industriali"*;

Si ricorda inoltre che:

- è necessario presentare adeguato titolo abilitativo o comunicazione di inizio attività ai sensi della vigente normativa in materia edilizia, se le modifiche impiantistiche prevedono interventi edilizi nello stabilimento;
- che per tutto quanto non espressamente richiamato troveranno applicazione le norme generali e regionali;
- che l'autorizzazione non pregiudica eventuali diritti di terzi.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Luigi Folli
(firmato digitalmente)

Allegato 4



COMUNE DI SOLIGNANO

PROVINCIA DI PARMA

Prot. / 2021

Solignano,

Sinadoc n. 2021/11961

Pratica Suap n. 17/2021 del 08/04/2021 prot. n. 1474

Spett.le **AGENZIA REGIONALE ARPAE - SAC**

Piazzale della Pace n. 1

43123 Parma

inviata tramite pec

aoppr@cert.arpa.emr.it

e p.c. al **RESPONSABILE SPORTELLO UNICO**

ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOLIGNANO

Piazza U. Bertoli n. 1

43040 SOLIGNANO (PR)

inviata tramite pec

protocollo@postacert.comune.solignano.pr.it

Oggetto: Sinadoc n. 2021/11961 - Pratica SUAP – AUA n. 17/2021 pervenuta il 12/05/2021 prot. n. 1940 intestata alla Ditta G.F. s.r.l. per “Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del DPR 13 marzo 2013, n. 59” – Parere.

VISTI:

1. L' Istanza di modifica di autorizzazione unica ambientale (AUA) - pratica SUAP n. 17/2021 del 08/04/2021 - presentata dalla Ditta G.F. s.r.l. - CF e P. IVA 02424200349, rappresentata dal sig. Ficaì Giovanni - Codice Fiscale FCIGNN45D17D728X – amministratore unico, per “Istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti del DPR 13 marzo 2013, n. 59” (Provvedimento autorizzativo finale n. 75/2012 del 26/11/2013 SUAP Bassa Val Taro) per l'attività di: produzione, controllo confezionamento, spedizione e commercializzazione di prodotti abrasivi, nello stabilimento posto in Comune di Solignano, loc. Rubbiano, Via Mistrali n. 1-3, identificato al Catasto Fabbricati fg. 6 mapp. 185;
2. La comunicazione prot. n. 2357 del 03/06/2021 da parte del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Solignano, Arch. Luigi Folli, che in merito all'istanza in oggetto attestava << *Per la matrice rumore: che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impatto acustico sulla base di quanto dichiarato dall'ing. Costantino Gozzi, tecnico competente in acustica dello Studio Ingegneria Gozzi Costantino s.r.l. di Viadana (MN), nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente Classificazione Acustica del territorio Comunale. Per le emissioni in atmosfera: che sussiste la compatibilità urbanistica al Piano Regolatore Generale vigente (tavola 20quater); Per la matrice scarichi: che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi di acque reflue domestiche e di acque meteoriche derivanti dall'attività in oggetto, sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dall'amministratore unico Ficaì Giovanni che attesta quanto segue: “per la matrice scarichi acque reflue, che nello stabilimento sono presenti scarichi di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, scarichi di acque meteoriche del fabbricato e da piazzali; tutti gli scarichi recapitano in pubblica fognatura comunale; non sono presenti acque reflue industriali” >>;*
3. Il parere prot. n. 0036461 del 24/05/2021 dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, pervenuto al SUAP del Comune di Solignano in data 25/05/2021 con prot. n. 2210, con il quale, in merito all'intervento poc'anzi menzionato, si rilevava:
 - per le emissioni in atmosfera, che << [. . .] La richiesta di modifica sostanziale riguarda la variazione della matrice emissioni in atmosfera a seguito di riorganizzazione delle aree interne di lavoro e lo spostamento di alcuni macchinari e dei relativi punti emissivi e l'inserimento di nuovo impianto di granigliatura. In particolare si prevede lo spostamento dei punti emissivi E.01 “Aspirazione applicazione ghiera in alluminio” ed E.02 “Aspirazione applicazione ghiera in plastica”. Lo spostamento non comporterà modifiche delle portate d'aspirazione e degli impianti



COMUNE DI SOLIGNANO

PROVINCIA DI PARMA

di abbattimento rispetto a quanto attualmente autorizzato. Lo spostamento degli impianti e relative emissioni in atmosfera emissioni E.06 "Aspirazione generale" ed E.07 "Aspirazione stufe di polimerizzazione"; senza modifiche delle portate d'aspirazione e degli impianti di abbattimento. La modifica dei camini di espulsione dei fumi provenienti dalle caldaie per riscaldamento civile autorizzate come E.03 ed E.04, che verranno convogliati in atmosfera in unico camino, (emissione E.03) anziché singolarmente, con conseguente eliminazione del punto emissivo E.04; Si prevede l'inserimento di una granigliatrice automatica che sarà utilizzata per la pulizia di piatti distanziatori metallici, la macchina sarà dotata di un impianto di abbattimento con filtro a cartucce ed emissione in atmosfera E.08 [. .] >>.

- per la valutazione di impatto acustico, che << [. .] *Esaminata la documentazione fornita, relativa all'impatto acustico, si evince il rispetto dei limiti massimi in assoluto per il rumore ai confini aziendali e presso i recettori sensibili considerati, per il periodo diurno ed il rumore residuo (criterio differenziale) è inferiore ai 5 dB durante il periodo diurno, per tutti i recettori sensibili considerati. L'area sulla quale è insediata l'attività è classificata in classe V. [. .] >>*
 - si esprimeva parere favorevole sull'istanza di modifica A.U.A. presentata dalla Ditta G.F. s.r.l., con le seguenti motivazioni: << [. .] *Osservato che non risultano negli ultimi anni, agli atti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.>>*
4. La richiesta prot. n. 83726/2021 del 27/05/2021 di ARPAE, pervenuta al SUAP del Comune di Solignano in data 27/05/2021 con prot. n. 2266, con la quale si chiedeva un parere del Sindaco in quanto << [. .] *"... Per l'attività svolta, in particolare per la presenza di una granigliatrice automatica, la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1ª classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 22 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994 ..." [. .] di norma si chiede un'espressione da parte del Sindaco [. .] >>*,

CONSIDERATO che la comunicazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Solignano e il parere tecnico dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, poc'anzi menzionate, non hanno evidenziato alcuna criticità nell'istanza in esame, rispetto alla tutela della salute pubblica;

SI ESPRIME, per quanto di competenza, parere favorevole all'intervento oggetto della presente istanza, con la raccomandazione alla ditta GF s.r.l. di porre in atto un controllo costante delle emissioni al fine di evitare sforamenti dei parametri imposti dalla normativa e di essere in grado di interrompere immediatamente le emissioni stesse in caso di superamento dei limiti di Legge.



IL SINDACO
Lorenzo Bonazzi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.